

Il trasferimento fraudolento richiede il dolo specifico di tutti i concorrenti

La Cassazione ha annullato un provvedimento di sequestro preventivo di quote societarie e dell'intero compendio aziendale

/ Stefano COMELLINI

La fattispecie di "trasferimento fraudolento di valori" (art. 12-*quinquies* del DL 306/1992, oggi art. 512-*bis* c.p.) richiede il **dolo specifico** di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, in capo sia a colui che effettua il trasferimento, sia al prestatore, concorrente necessario nel reato, che riceve il bene.

Sulla scorta di tale principio, unitamente al rilievo di diffuse carenze motivazionali, la Cassazione, con la sentenza n. 34775 depositata ieri, ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo di quote societarie e dell'intero compendio aziendale, emesso nell'ambito di un procedimento penale per il detto reato di trasferimento fraudolento.

La vicenda scaturiva dalla segnalazione a carico di due indagati circa operazioni finanziarie sospette, a seguito del **rimpatrio** di **capitali** detenuti all'estero (DL n. 78/2009, c.d. "scudo fiscale-*ter*") relativi a quote di capitale e finanziamento soci in una società anonima di diritto lussemburghese.

Secondo il provvedimento impugnato, tale società, appunto riconducibile agli indagati, aveva – con l'ausilio di prestanomi – finanziato altra società al fine di consentire a quest'ultima di acquistare un vasto complesso immobiliare destinato a casa di cura, divenendone poi socio unico.

Gli indagati davano poi mandato a una società **fiduciaria** per l'adesione allo scudo fiscale e regolarizzavano quote azionarie e finanziamenti soci. Successivamente, la società lussemburghese veniva trasformata in società di diritto nazionale con partecipazione divisa direttamente in capo i due indagati.

A procedimento già in corso, uno degli indagati cedeva per **donazione** la propria partecipazione societaria alla moglie, anch'essa qui ricorrente contro il provvedimento di vincolo.

Questa operazione veniva ritenuta dai giudici cautelari, in considerazione della correlazione cronologica tra il trasferimento delle quote sociali e la conoscenza di indagini a proprio carico, riconducibile alla fattispecie di **trasferimento fraudolento** di valori di cui costituiva il *fumus*. Anzi, anche l'antefatto – costituzione delle due società, adesione allo scudo fiscale – veniva ricondotto dai giudici di merito al medesimo "intento elusivo".

La Corte ha invece annullato il sequestro nei confronti dei due coniugi ricorrenti, rilevando nel provvedimento impugnato gravi carenze motivazionali.

Innanzitutto, i giudici di merito non avevano tenuto in alcun conto il decorso del termine prescrizio-

nale relativo al reato in imputazione, pur avendo esplicitamente dato atto di una risalente cronologia delle operazioni finanziarie contestate. Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il delitto di trasferimento fraudolento di valori integra un'ipotesi di **reato istantaneo** con **effetti permanenti**, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antiggiuridica conseguente alla condotta criminosa (Cass. SS.UU. n. [8/2001](#)).

È ben vero che il delitto *de quo* deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi a oggetto beni non provenienti da delitto, secondo la *ratio* della fattispecie che ha quale unico obiettivo **impedire** manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi e finanche quando risulti la lecita provenienza dei beni fittiziamente intestati (Cass. n. 13448/2015).

Tuttavia, la Corte pone in rilievo come l'avvenuto rimpatrio dei capitali conseguente allo scudo fiscale e la personale reintestazione delle quote di partecipazione costituiscono un radicale **ostacolo** alla configurabilità delle successive operazioni societarie quali autonome condotte penalmente rilevanti *ex art. 12-quinquies*, risultando la finalità elusiva contraddetta dalle modalità di emersione dell'assetto societario e difettando, soprattutto, la materiale condotta di rinnovata attribuzione fittizia ad altri della titolarità della partecipazione, almeno fino all'atto di donazione.

Su quest'ultimo punto la Corte ricorda poi che il reato di cui all'art 12-*quinquies* del DL 306/1992 richiede che **tutti i concorrenti** nel reato – quindi, anche la moglie beneficiaria del trasferimento del cui elemento soggettivo non si era dato alcun conto – devono avere agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale; elemento soggettivo per la cui prova non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità (Cass. n. 34667/2016).

Si tratta di un reato di pericolo astratto

A questa considerazione la Corte aggiunge che, a parte alcune generiche allegazioni di sospetto, il ricorrente risultava incensurato e immune da carichi pendenti, così che l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto chiarire – ai fini del necessario elemento soggettivo – le **ra-**

gioni per le quali egli avrebbe dovuto temere, concretamente, l'adozione di misure ablatorie in suo danno. D'altronde, il reato di cui all'art. 12-*quinqüies* è reato di **pericolo astratto**, per la cui integrazione è sufficiente che l'agente, sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eluderne le disposizioni applicative. Ne consegue che la valutazione del pericolo va effettuata *ex ante*, su base parziale, alla stregua di quanto conosciuto o conoscibile da un uomo medio in quella determinata

situazione spazio-temporale (Cass. n. [12871/2016](#)). Rilevato, quindi, che il giudice cautelare non aveva in alcun modo dato conto del perché il ricorrente avrebbe dovuto avere concreto timore di essere sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale, tanto da essere indotto all'atto di donazione alla moglie, né aveva motivato sul dolo specifico in capo a quest'ultima, la Corte ha annullato il provvedimento di vincolo **con rinvio** ad altro giudice di merito che si dia carico di un nuovo esame degli atti secondo gli anzidetti principi.